



*Consiglio regionale*

## **Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni.**

### Art. 1

(Modifiche alla l.r. 13/2022 e ulteriori disposizioni)

1. (Modifiche alla l.r. 27 luglio 2022, n. 13) Alla legge regionale 27 luglio 2022 n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "Guerriero di Capestrano" sono inserite le seguenti: "rappresentato a figura intera, in forma stilizzata";
  - b) al comma 2 dell'articolo 2, le parole "una corona d'oro, sormontata dalla" sono sostituite dalla seguente: "la";
  - c) l'Allegato A recante il bozzetto di cui all'articolo 2 della l.r. 13/2022 è sostituito dall'Allegato A al presente comma;
  - d) l'Allegato B recante il bozzetto di cui all'articolo 3 della l.r. 13/2022 è sostituito dall'Allegato B al presente comma.
2. (Incremento dotazione "Fondo Speciale di parte corrente ex articolo 49 D.Lgs. 118/2011 e smi") Al fine di consentire il finanziamento dei diversi interventi normativi in itinere, per l'esercizio 2023 è autorizzato l'incremento della dotazione del capitolo 441338, denominato "Fondo Speciale di parte corrente ex articolo 49 D.Lgs. 118/2011 e smi" ed allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 20, Programma 03 della spesa, per l'ammontare di euro 6.500.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, all'esercizio 2023 del Bilancio di Previsione regionale 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
  - a) Esercizio 2023:
    - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338, "Fondo Speciale di parte corrente ex articolo 49 D.Lgs. 118/2011 e smi", per euro 6.500.000,00;
    - 2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 2.000.000,00;
    - 3) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 3.000.000,00;
    - 4) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 1.500.000,00.All'impegno delle somme di cui al presente comma si provvede soltanto a seguito dell'accertamento delle risorse di cui al presente comma.
3. (Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 57/2023) L'articolo 24 della legge regionale 28 novembre 2023, n. 57 (Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo" e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 24

(Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.))

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per il pagamento dei contributi relativi ad alcune gare d'appalto espletate dalle strutture della Giunta regionale d'Abruzzo negli anni compresi dal 2011 al 2022, per l'importo complessivo di euro 39.835,00.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 39.835,00, mediante corrispondente prelevamento di risorse dal Fondo per il riconoscimento di debiti fuori bilancio arretrati appositamente istituito nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa, da allocare nell'ambito di Missione 01, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario regionale 2023-2025, esercizio 2023.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio di previsione finanziario regionale 2023/2025, per l'esercizio 2023 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
  - a) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 3, Titolo 1, capitolo 11443, per euro 39.835,00;
  - b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 321002 per euro 39.835,00."
4. (Modifiche alla l.r. 9/2022). Alla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il titolo della legge è sostituito con il seguente:

"Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)";
  - b) dopo il comma 1 dell'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di agevolare il mantenimento sul territorio regionale di attività produttive ed industriali che garantiscono elevati livelli occupazionali, il bando può prevedere una misura premiale in favore delle istanze di concessione volte a soddisfare per almeno l'80 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999.

1-ter. La misura premiale di cui al comma 1-bis può essere ulteriormente e proporzionalmente incrementata qualora il soggetto autoproduttore soddisfi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- b) gestione di una delle reti di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);
- c) proprietà dello stabilimento a cui è strumentale l'autoconsumo.  
1-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi 1-bis e 1-ter i parametri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, sono integrati con un ulteriore parametro relativo alla previsione e/o all'effettivo utilizzo, basato sui dati storici di consumo, della concessione di derivazione per il soddisfacimento dell'autoconsumo energetico.";
- c) dopo il comma 1 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:  
"1-bis. La concessione di derivazione volta a soddisfare per almeno l'80 per cento il fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attività produttiva non può essere oggetto di trasferimento di utenza, salvo il caso di nulla osta al trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda, comprensivo sia di quanto necessario alla produzione dell'energia che dei cicli produttivi cui l'autoproduzione è destinata e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva cui è asservita.";
- d) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) dopo la lettera i) del comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti:
    - "i-bis) nelle ipotesi di concessione di derivazione volte al soddisfacimento dell'autoconsumo energetico, la mancata trasmissione del rapporto annuale di autoproduzione, previa diffida ad adempiere, nei termini previsti dal comma 1-bis e/o il mancato rispetto della percentuale minima dell'energia prodotta da destinare all'autoconsumo;
    - i-ter) la cessazione definitiva dell'attività produttiva nei casi disciplinati dall'articolo 23, comma 1-bis.";
  - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. Al fine di verificare che le concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico rispettino la percentuale minima dell'energia prodotta da destinare al consumo energetico annuo del soggetto auto produttore, il concessionario trasmette all'Autorità concedente, entro il 31 maggio di ogni anno, un "Rapporto annuale di autoproduzione" in cui sono riportati i seguenti dati ed informazioni:
    - a) il numero di "licenza di officina elettrica";
    - b) la sintesi ed il bilancio conclusivo dei dati di produzione e consumo dell'anno precedente, riportando gli esatti riferimenti ai quadri compilati della dichiarazione annuale, che deve essere allegata alla relazione.";
  - 3) al comma 3 le parole "lettere f) e g)" sono sostituite con le seguenti: "lettere f), g) e i-ter)";
- e) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) al comma 1 le lettere c) ed e) sono soppresse;
  - 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
"1-bis. Se la Giunta regionale dispone di procedere alla concessione dell'uso delle acque scegliendo la forma di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) quale modalità di affidamento, provvede, contestualmente, ad integrare il disciplinare di cui al presente articolo, nel rispetto del procedimento ivi previsto, per

definire i criteri e le modalità per la costituzione delle società a capitale misto pubblico privato alle quali affidare la gestione delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.".

5. (Norme relative al procedimento per l'approvazione di disposizioni legislative in materia sanitaria). Quando, nell'ambito del procedimento legislativo consiliare, sono inserite nuove disposizioni o sono apportate modifiche a disposizioni in materia sanitaria per le quali sono previsti procedimenti di verifica della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario o altra forma di controllo statale preventivo vincolante previsto dalla normativa statale in materia sanitaria, l'invio della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale per la promulgazione e successiva pubblicazione è sospeso. La struttura competente della Giunta regionale trasmette la deliberazione legislativa al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali o ad altri organismi previsti dalla normativa statale in materia per l'avvio della procedura di verifica. All'esito della procedura di verifica, in caso di parere positivo, la deliberazione legislativa è trasmessa al Presidente della Giunta regionale per la promulgazione e successiva pubblicazione. In caso di parere negativo, la deliberazione legislativa è sottoposta nuovamente all'esame del Consiglio regionale, per l'adozione delle disposizioni conseguenti e per l'approvazione finale. Non sono ammessi emendamenti sulle disposizioni non oggetto di rilievi da parte degli organismi di cui al presente comma.
6. (Modifica all'art. 17 della l.r. 36/2013) Dopo il comma 14-bis dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) è aggiunto il seguente:  
"14-ter. Nelle more dell'approvazione del PdA di cui all'articolo 15 e degli affidamenti ai nuovi gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi del comma 10 del presente articolo, i Comuni, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, adottano tutte le iniziative necessarie ad assicurare la regolare prosecuzione del servizio secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche adeguando i contratti in essere alle previsioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e alle direttive dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.".
7. (Integrazione all'art. 6 della l.r. 57/2023) L'articolo 6 della l.r. 57/2023 è integrato con l'allegato 1 del presente comma.
8. (Modifiche all'art. 12 della l.r. 24/2022) All'articolo 12 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Contributi per percorsi IeFP";
  - b) al comma 1 le parole "da parte dell'Istituto Professionale Di Marzio-Michetti di Pescara" sono soppresse;
  - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2-bis. Per gli anni successivi al 2023, il capitolo di spesa del presente articolo, ridenominato in "Trasferimenti per percorsi IeFP", è rifinanziato, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le leggi di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.".

9. (Integrazione alla l.r. 17/2014. Accesso all'informazione locale) Dopo l'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 17 (Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7) è inserito il seguente:

"Art. 3 bis  
(Accesso all'informazione locale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e in attuazione dei principi di cui all'articolo 3, la Regione per facilitare l'informazione attraverso i media televisivi promuove la conclusione di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, sede regionale dell'Abruzzo del servizio radiotelevisivo pubblico, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare i telegiornali, le trasmissioni televisive ed i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella lingua italiana dei segni (LIS).
  2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, per il tramite del Dipartimento competente in materia sociale, può stipulare apposite convenzioni con cooperative sociali appartenenti al Terzo Settore, che abbiano al loro interno interpreti professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e dell'articolo 34 ter del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per garantire i servizi di interpretariato nella lingua italiana dei segni durante i Tg Regionali.
  3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
  4. Per l'anno 2023 la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto l'attuazione delle relative disposizioni decorre dall'esercizio 2024.
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2024, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Accesso all'informazione locale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).
  6. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia sociale adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo."
10. (Modifiche all'art. 23 della l.r. 20/2023) Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. In deroga alla procedura di selezione di cui al comma 2, il titolo di "Città abruzzese della Cultura" è conferito di diritto alla città abruzzese che sia stata riconosciuta dal Ministero della Cultura "Capitale Italiana della Cultura" o selezionata tra le finaliste per il conseguimento del suddetto titolo.

2-ter. Al fine di valorizzare e non disperdere le azioni intraprese dai Comuni abruzzesi interessati nel percorso per il riconoscimento di "Capitale Regionale della Cultura" ed al fine di incentivare l'offerta socio-economica, culturale, artistica e turistica delle città destinatarie del titolo, esaltando le peculiarità dei rispettivi territori, la Regione assegna un premio in favore della città dell'Abruzzo aggiudicataria del titolo di "Capitale Regionale della Cultura".

2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è corrisposto, altresì, fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di bilancio previsto, alla città abruzzese che risulti finalista, pur non avendo vinto il titolo di "Capitale Italiana della Cultura". In caso di più città abruzzesi arrivate in finale a competere per il predetto titolo il contributo è ripartito tra le stesse in parti eguali."

## Art. 2

### (Interventi straordinari ed urgenti)

1. (Misure urgenti propedeutiche all'affidamento in concessione dell'Autoporto di Roseto) Al fine di procedere alla gara per l'affidamento in concessione dell'autoporto di Roseto, data la necessità di disporre apposita perizia analitica sullo stato di consistenza del suddetto autoporto e successivamente pubblicare i relativi bandi di gara, vengono istituiti due nuovi capitoli di spesa nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 03 denominati: "Spese per consulenze tecniche e perizie relative a bandi di gare e contratti", Piano dei Conti 1.03.02.10.000 e "Spese generali di pubblicazione di bandi di gara e contratti", Piano dei Conti 1.03.02.16.000. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in complessivi euro 10.000,00, si provvede mediante la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:
  - a) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per consulenze tecniche e perizie relative a bandi di gare e contratti" per euro 5.300,00;
  - b) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione denominato "Spese generali di pubblicazione di bandi di gara e contratti" per euro 4.700,00;
  - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 02, Macroaggregato 02, capitolo di spesa 152108.05, denominato "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico (risorse regionali libere)" per euro 10.000,00.
2. (Contributo ai Comuni del bacino sciistico della Maielletta per miglioramento della viabilità nella stagione invernale in località "Passolanciano") Al fine di garantire la sicurezza stradale e la viabilità turistica in località "Passolanciano" durante la stagione invernale, come richiesto anche dal Tavolo Interprovinciale tra Comuni, Prefettura, Questura e Arma dei Carabinieri, la Regione Abruzzo concede al Comune di Pretoro un contributo di euro 40.000,00 per l'annualità 2023. Il contributo è destinato a spese per l'assunzione di personale di polizia municipale a tempo determinato e per il miglioramento dell'informazione stradale e della sicurezza nelle arterie di collegamento

(SP 64, SS 614, Strada 539 Dir.). Agli oneri finanziari di cui al presente comma, pari ad euro 40.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo al Comune di Pretoro del bacino sciistico della Maielletta" istituito nella parte spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 della Regione Abruzzo, esercizio 2023, Missione 10, Programma 05, Titolo 1. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente comma al bilancio regionale di previsione 2023/2025, relativamente all'esercizio 2023, è per l'effetto apportata la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Contributo al Comune di Pretoro del bacino sciistico della Maielletta", per euro 40.000,00;
- b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338, "Fondo Speciale di parte corrente ex articolo 49 D.Lgs. 118/2011 e smi", per euro 40.000,00.

Il Dipartimento regionale competente in materia di viabilità adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente comma.

3. (Contributo straordinario "Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona") Al fine di procedere con il restauro dei lampioni della processione del Venerdì Santo, manifestazione storico religiosa organizzata dall'Arciconfraternita Santissima Trinità, la Regione concede un contributo straordinario dell'importo di euro 20.000,00 per l'adeguamento dei globi luminosi. Per l'anno 2023 agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione regionale 2023-2025, per l'anno 2023, Missione 05, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo straordinario Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona" per euro 20.000,00. La copertura della spesa, quantificata per l'anno 2023 in complessivi euro 20.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023:

- a) in aumento parte Spesa Missione 05, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona" per euro 20.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338 "Fondo speciale di parte corrente ex articolo 49 D.Lgs. 118/2011 e smi" per euro 20.000,00.

La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente comma.

4. (Contributo straordinario "Club 500 – Angel d'Abruzzo di Città Sant'Angelo") Al fine di contribuire alle spese di funzionamento è riconosciuto all'Associazione Club 500 – Angel d'Abruzzo di Città Sant'Angelo un contributo straordinario, per l'anno 2023, di euro 2.000,00. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 2.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione regionale 2023-2025, per l'anno 2023, Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo straordinario all'Associazione Club 500 – Angel d'Abruzzo di Città Sant'Angelo" per euro 2.000,00. La copertura della spesa, quantificata per l'anno 2023, in complessivi euro 2.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023:

- a) in aumento parte Spesa Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario all'Associazione Club 500 – Angel d'Abruzzo di Città Sant'Angelo" per euro 2.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa Titolo 1, Missione 20, Programma 3, capitolo 441338 "Fondo speciale di parte corrente ex articolo 49 D.Lgs. 118/2011 e smi " per euro 2.000,00.

La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente comma.

Art. 3  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 101/6 del 12.12.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE